

ART 23 DL 207/2008-NORMA DL INTERPRETAZIONE AUTENTICA-E'
TALE- ICI-COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI -
IMMOBILI STRUMENTALI-REQUISITI DI RURALITA'-RICORRENZA-
FABBRICATI-NON DA CONSIDERARSI TALI AI FINI ICI-NON
ASSOGGETTABILITA'ALL'IMPOSTA-

L'art 23 dl 207/2008 dispone ,in via di interpretazione autentica che le unità immobiliari ,anche iscritte o iscrivibili in catasto fabbricati,per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art 9 del dl 557/93 ,non sono da considerarsi fabbricati ai fini dell'art 2,dlgs 504/92,e ,pertanto non sono assoggettabili all'ici



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA SEZ.STACCATA DI PARMA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	BOSELLI	GIUSEPPE	Presidente
☐	BAZZANI	GIULIO	Relatore
☐	BIANCOSPINO	DANILO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 371/08
depositato il 04/02/2008
- avverso la sentenza n° 27/06/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
proposto dall'ufficio: COMUNE DI SALA BAGANZA
difeso da:
BATTAGLIOLA MASSIMILIANO
CORSO MAGENTA N.22 25100 BRESCIA

controparte:

FRUTTICOLTORI ASSOCIATI PARMENSI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA PICCOLI N. 8 43038 SALA BAGANZA PR

difeso da:

MAZZADI CLAUDIO
CONG. E DISG. ANTELMI VIRGILIO
VIA CAVOUR N.33 43100 PARMA PR

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 2005



SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 371/08

UDIENZA DEL

25/03/2009

ore 10:00

SENTENZA

N°

39/21/09

PRONUNCIATA IL:

25/03/2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 7 APR. 2009

Il Segretario

Fabio Ingrao



RG 371/08

La Società FRUTTICOLTORI ASSOCIATI PARMENSI S.A.C. ricorreva avverso avviso di liquidazione con il quale il Comune di Sala Baganza riteneva di recuperare l'ICI non versata per l'anno 2005, per un importo complessivo di €. 22.446,86, ritenendo che l'imposta per gli edifici posseduti non fosse dovuta, perchè rurali. La ricorrente sosteneva non dovuta l'imposta, ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis dell'art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557, come modificato dall'art. 2 del DPR n.139/1998, in quanto la cooperativa utilizza i fabbricati di proprietà a servizio dei conferimenti di prodotti agricoli da parte dei soci ai fini della manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli stessi. Si costituiva il Comune di Sala Baganza che ribadiva che l'imposta era dovuta per le seguenti ragioni:

- a) assenza di identità fra il possessore dei fabbricati e quello dei terreni agricoli (soci);
- b) omissione dell'onere della prova sul possesso dei requisiti di ruralità da parte della cooperativa ricorrente ed in modo principale il carattere prevalente dei prodotti trasformati;
- c) il trattamento ordinario fiscale che le cooperative hanno ai fini della imposizione diretta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso ritenendo che: " l'esame degli atti e della copiosa documentazione prodotta a corredo del ricorso, conduce a riscontrare che il fabbricato di cui si discute, di proprietà della Cooperativa ricorrente, è strumentale all'attività esercitata dai soci, mediante conferimento alla stessa delle cipolle, poiché di tale ortaggio quasi esclusivamente si occupa, prodotte nei loro fondi, per la loro preparazione e successiva commercializzazione."

Anche se la Cooperativa ha acquistato prodotti da non soci la circostanza non induce a rimuovere la caratteristica della strumentalità in quanto la loro entità è di valore di gran lunga inferiore ai prodotti conferiti dai soci, come riscontrabile dall'esame del bilancio 2005 ed attestato in Nota Integrativa.

Appella il Comune di Sala Baganza sostenendo la illegittimità della sentenza e chiedendo la riunione al precedente ricorso relativo ad analoga sentenza 26/06/07 e l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese in quanto:

- A) i soci e la Cooperativa hanno distinta personalità giuridica;
- B) mancato soddisfacimento della prova del carattere agricolo;
- C) l'esenzione dall'ICI della Cooperativa comporterebbe una doppia esenzione del terreno agricolo e del fabbricato rurale.

Si costituisce la Cooperativa replicando su ogni argomento alle tesi dell'appellante e per chiedere la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese.

In primo luogo ripropone tutti i motivi del ricorso in primo grado sottolineando che il Comune non ha mai contestato la documentazione depositata.

Quindi rileva la inammissibilità del primo motivo dell'appello per violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 546/92 e in subordine l'illegittimità dell'appello per violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92.



Nel corso della discussione l'appellante insiste nell'appello proponendo altresì la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 23, comma 1 bis della Legge 27/02/2009 n. 14 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'appellata contesta la fondatezza della questione sollevata e si riporta alle proprie difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'appellante, della norma dell'art. 23 comma 1 bis L. 14/2009, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione è manifestamente infondata.

La norma censurata è infatti frutto di una scelta recente del legislatore, adottata nell'esercizio del potere di interpretazione in materia tributaria di cui all'art. 1, comma 2 legge 27.7.2000 nr. 212.

Trattasi di scelta interpretativa presa in considerazione nell'ambito di un esame comparativo del quadro della normativa in materia, che non risulta in alcun modo violare il criterio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e tanto meno il criterio di cui all'art. 24 Cost.

Ne, d'altronde, è dato ravvisare, proprio con riguardo ad un esame comparativo dell'intero quadro della normativa in materia, incoerenza e contraddittorietà nella norma censurata tali da indurre a ritenerla viziata da irragionevolezza.

Questa Commissione ritiene che alla norma dell'art. 23, comma 1 bis del D. L. 207 del 30/12/2008, convertito in Legge n. 14 del 27/02/2009, debba attribuirsi carattere di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, e questo, sia per il testo letterale della norma medesima, di indubbia significazione nel senso predetto, sia per espresso richiamo dell'art. 1, comma 2 Legge 27/07/2000 n. 212 attinente appunto alla adozione di norme interpretative in materia tributaria.

Tale conclusione trova conforto e riscontro pure nello scopo perseguito dalla norma in oggetto, che si deve ravvisare nell'intento di risolvere le incertezze interpretative sorte sul trattamento tributario in questione e superare quindi l'oneroso contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione Finanziaria nelle questioni in oggetto.

Nel merito l'appello si appalesa infondato. E' pacifica, per prova esaurientemente datane dalla Cooperativa resistente, che la medesima possiede i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 D. L. 30/12/1993 n. 557, convertito in L. n. 133/1994.

Infatti la Cooperativa ha provato: di essere imprenditore agricolo, che l'attività svolta rientra tra le attività agricole connesse, che il fabbricato è strumentale all'attività agricola dei soci produttori di cipolle che, per statuto, sono obbligati a conferire il prodotto totalmente alla Cooperativa per la manipolazione, confezionamento e commercializzazione e che quanto conferito dai soci è di gran lunga prevalente rispetto all'intera attività svolta.

Consegue che la Cooperativa non è soggetta all'imposta ICI. L'appello va pertanto rigettato con compensazione delle spese fra le parti attesa la novità della questione.

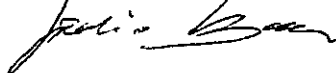
P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante.

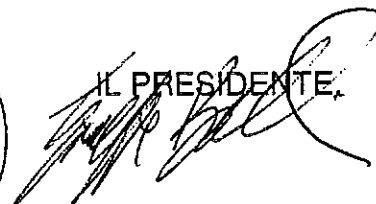
Rigetta l'appello, spese compensate.

Parma 25 marzo 2009.

IL RELATORE.



IL PRESIDENTE.



Sent. 39/21/09

D.L. 30-12-2008, n. 207, Art. 23

Art. 23 - Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

Testo in vigore dal 1° marzo 2009

Testo risultante dopo le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Comma 1 (*omissis*) .

1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita` immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita` di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. (comma aggiunto [1], in sede di conversione, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) .

Commi 1-ter e 1-quater (*omissis*) .

Note:

1 La disposizione si applica dal 1° marzo 2009. Cfr. il provvedimento modificativo .

D.Lgs. 30-12-1992, n. 504, Art. 2

TITOLO I

Imposte comunali

CAPO I

Imposta comunale sugli immobili

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree

[1] Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; [1]

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell' articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali [2]. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera [3];

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell' articolo 2135 del codice civile .

Note:

1 PER MEMORIA:

- Per l'interpretazione delle presenti disposizioni, cfr. art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 .

2 PER MEMORIA:

- Per la facoltà dei comuni di stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste nel presente periodo, cfr. art. 59, comma 1, lettera a), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 .

3 PER MEMORIA:

- Per l'interpretazione delle presenti disposizioni, cfr. art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 .

- Per la nozione di area fabbricabile, cfr. art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 .